
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
D.U.P.
DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

Verbale n. 15 del 27/10/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)".

L'anno duemilaventitre giorno 27, del mese di ottobre, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, revisore unico dei conti, nominata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 23/09/2022, è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione *Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024 -2026 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)*".

PREMESSA

ESAMINATA

La documentazione, messa a disposizione dall'Ufficio Comunale, con pec del 20/10/2023, costituita dai seguenti atti:

- La proposta di delibera di Giunta Comunale "Adozione del documento unico di programmazione(DUP) – periodo 2024 – 2026, da sottoporre al Consiglio Comunale; (ART. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco de Rito in data 18.10.2023;
- l'allegato schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026 quale parte integrale e sostanziale della deliberazione;
- Dal contestuale parere "favorevole", ex art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa del Responsabile del Servizio Finanziario a firma della Dott. Marco de Rito;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto:

- Dell'articolo Articolo 170- Documento unico di programmazione del DLGS 267/2000 recita: al comma 5, Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014.*
 2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
 3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
 4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.*
 5. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 6. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*
- Del successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;
 - Che al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
 - la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.
- Al punto 8.2 si precisa, che questa sezione contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;
- che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
 - che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione;

CONSIDERATO

- Che è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36 del 30 marzo 2023, che è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le cui disposizioni, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati, hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 e che, anche se dal 1° luglio 2023 viene sancita l'abrogazione del vecchio codice, viene delineato un regime transitorio piuttosto complesso, infatti determinate disposizioni del D.Lgs. 50/16 continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di alcune disposizioni in

materia di pubblicità, programmazione, digitalizzazione, accesso agli atti, subappalto, verifica dei requisiti;

- Che i nuovi schemi introdotti di cui all'allegato I5 del D.Lgs. 36 del 30 marzo 2023, si applicano per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi ;

RILEVATO

che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la redazione del documento Dup, in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo

b) la coerenza interna del DUP degli indirizzi strategici dell'ente con le linee programmatiche di mandato amministrativo 2022/2026, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 08.08.2022;.

d) che nel DUP non si è riscontrata una sezione specifica dedicata al PNRR come previsto dalla Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 dove è indicato per ogni intervento: *Tipologia di intervento, Stato di attivazione, Missione, Componente, Linea di intervento, Titolarità, Termine previsto, Importo, CUP*.

e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore relativi all'attività istituzionale dell'ente, di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione, riportati nella sezione operativa (SeO) del DUP ed in particolare:

1. Il Programma triennale lavori pubblici 2024-2026. (di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché art. 37 del D.Lgs. 36/2023)

La disciplina della programmazione dei lavori pubblici, precedentemente normata dall'art. 21 del Dlgs.50/2016 e s.m.i., è ora definita dall'art. 37 del "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12).

Il succitato articolo dispone, al comma 1, che le stazioni appaltanti:

"a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.".

Il comma 2 dello stesso articolo, precisa che: "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). (ossia Euro 150.00).

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione".

L'allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dal comma 6 dell'art. 37, definisce, altresì:

"a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.”

All'interno del DUP 2024-2026 dell'Ente, si è riscontrato Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, che era stato adottato nel triennio precedente 2023/2025 e con il medesimo contenuto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con le modalità previste dall'art. 5 del Decreto del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture n. 14/2018.

Si invita, pertanto, l'Ente all'aggiornamento ed adeguamento alle nuove disposizioni normative, predisponendo i documenti sulla base degli schemi di cui all'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2024-2026. (di cui all'art. 58, c. 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133);

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024-2026, non è stato adottato autonomamente , ma è pubblicato all'interno del DUP.

Nel Dup 2024-2026 di cui alla presente delibera, è pubblicato un prospetto che mostra il patrimonio immobiliare che l'Ente intende alienare .

Il revisore, prende atto, dal prospetto, che è prevista, l'alienazione e dismissione di beni immobili di pertinenza dell'ente, non utilizzati per finalità istituzionali e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, con l'indicazione della entrata presunta, per una somma complessiva pari ad euro 175.000,00, ed in dettaglio analitico:

1. Contrada Policaretti Foglio 21 Particella 467 Sub. 2 - euro 20.000,00;
1. Vendita del taglio Bosco Loc. Pietra Bianca e Serra Cavallo, valore previsto euro 145.000,00;
2. Vendita Fabbricato Località Martino, valore previsto euro 10.000,00;

3 Il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Art. 37 del Dlgs 36/2023

L'art. 37, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023, “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” ,che sostituisce la precedente normativa , di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che: “le stazioni appaltanti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e

servizi, includendovi i beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, c. 1 lett. b) (ossia ad € 140.000,00".

Nella parte seconda della sezione operativa, del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, si è riscontrato il programma biennale degli acquisti e dei servizi 2023/2024, di cui all'art. 21 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 ", includendo beni e servizio di importo pari o superiore ad € 40.000,00. che l'Ente, ha adottato autonomamente con delibera di Giunta n. 42 del 26/07/2023.

Si invita, pertanto, l'Ente all'aggiornamento dello strumento di programmazione ed adeguamento alle nuove disposizioni normative, predisponendo i documenti schemi secondo il contenuto delle Schede redatte ai sensi dell'Allegato di cui all'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023.

4 Risorse destinate al finanziamento della spesa di personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, è stata oggetto numerose modifiche ed aggiornamenti.

Al riguardo, la Commissione Arconet ha approvato, nella seduta del 10 maggio 2023, la modifica del principio contabile applicato 3.1 , per raccordare il DUP al PIAO, prevedendo che, a seguito della confluenza del piano triennale dei fabbisogni nel PIAO , il DUP conterrà solo l'individuazione delle risorse finanziarie destinate al personale e la necessità di procedere alla definizione e quantificazione dei limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente);

Il Revisore, rammenta che nella Sezione strategica del DUP deve essere determinata la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni del DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Il Revisore, evidenzia che il piano del fabbisogno del personale costituisce un'apposita sezione del PIAO e rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il DUP e il Bilancio di Previsione.

5 Programma annuale degli incarichi.

L'Ente non ha allegato al DUP il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo di spesa annua per eventuali incarichi di collaborazione.

CONCLUSIONE

VISTO

Il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare il combinato disposto:

- dell'art 239 al comma 1, lett. b) punto 1 (Tuel), nel quale è stabilito, che l'organo di revisione esprima parere su strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- dell'art 239 al comma 1-bis (Tuel), nel quale è stabilito che nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell' articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all' organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall' organo di revisione.

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO

Il sinallagma che lega detto strumento programmatico con le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2024-2026, e che il bilancio di previsione non è stato ancora adottato dalla Giunta Comunale.

Che il piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO per il periodo 2024-2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021", che comprende la sottosezione dedicata alla programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2024-2026 , verrà adottato successivamente.

TENUTO CONTO

Che mancando lo schema di Bilancio di Previsione 2024-2026, non è possibile rilasciare un parere, esprimendo un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile, tenendo conto delle previsioni inserite nello schema di bilancio di previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni contenute nel DUP.

Che tale parere sarà fornito, sulla nota di aggiornamento del DUP, da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione 2024-2026.

Tutto quanto sopra esposto, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla coerenza interna del DUP 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato e sulla programmazione di settore pluriennale e annuale sopra descritta ed adottata dall'Ente, rinviando il giudizio sulla coerenza e attendibilità contabile alla nota di aggiornamento al Dup con la predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026.

SI INVITA L'ENTE

- All'integrazione e aggiornamento dei dati contenuti nella sezione operativa, alla luce del quadro economico-finanziario di riferimento per il triennio 2024-2026, entro i termini previsti dall'attuale normativa per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, nonché ad implementare la sezione strategica ed in particolare il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano triennale degli acquisti di beni e servizi, predisponendo i documenti secondo il contenuto delle Schede redatte ai sensi dell'Allegato di cui all'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023.
- Ad adottare la sezione relativa al PNRR come previsto dalla Circolare del 26 luglio 2022, n. 29, dove è indicato per ogni intervento: *Tipologia di intervento, Stato di attivazione, Missione, Componente, Linea di intervento, Titolarità, Termine previsto, Importo, CUP.*

L'Organo di Revisione

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*